



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

SETTORE QUALITA' DEI SERVIZI E RETI CLINICHE

Responsabile di settore: MECCHI MARIA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 5705 del 30-11-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4856 - Data adozione: 19/04/2017

Oggetto: L.R. 51/09: rinnovo accreditamento istituzionale struttura sanitaria privata Futura Diagnostica Medica Procreazione Medicalmente Assistita (P.M.A.) S.r.l. di Firenze

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/04/2017

Numero interno di proposta: 2017AD005736

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 5 agosto 2009, n. 51, “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce:

- all'art. 29, comma 1, che le strutture sanitarie private autorizzate che intendono erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale, e le strutture sanitarie pubbliche devono ottenere l'accredimento da parte della Giunta regionale;
- all'art. 29, comma 2, che l'accredimento istituzionale è rilasciato dalla Giunta regionale alle strutture pubbliche e private che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, in particolare al piano sanitario e sociale integrato regionale e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 30;
- all'art. 29, comma 6, che l'accredimento istituzionale ha validità per cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio indipendentemente dalle successive variazioni, e può essere rinnovato; a tal fine, il legale rappresentante della struttura presenta istanza alla Giunta regionale con le medesime modalità e procedure di cui all'articolo 32;
- all'art. 31 che la Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di funzionalità di cui all'articolo 29, comma 2, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;
- all'art. 32, comma 2, che l'istanza di accreditamento deve essere corredata di apposita dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante della struttura, attestante il possesso dei requisiti prescritti indicati dal regolamento di cui all'articolo 48 che definisce inoltre le modalità e le procedure per il rilascio e dagli atti della Giunta Regionale;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie” e successive modificazioni;

Preso atto, inoltre, che il suddetto regolamento prevede:

- all'art. 25 che le strutture sanitarie private possono richiedere l'accredimento con riferimento ai processi assistenziali;
- all'art. 27, che la Giunta regionale, accertata la funzionalità delle prestazioni erogate dalla struttura rispetto alla programmazione sanitaria regionale e vista la dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante della struttura, allegata alla istanza di accreditamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2 della L.R. 51/2009, rilascia l'accredimento istituzionale;
- all'art. 27, comma 4, nei casi di strutture sanitarie di nuova istituzione o già esistenti ma che attivano nuovi processi, la Giunta regionale provvede a rilasciare un accreditamento che si perfezionerà, a pena decadenza, entro il termine massimo di dodici mesi dall'inizio dell'attività tramite presentazione dell'attestazione dei requisiti di processo;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 1863 del 21 febbraio 2017 che fornisce, tra l'altro, la modulistica per l'accredimento delle strutture sanitarie private;

Vista la domanda pervenuta in data 29 marzo 2017, prot. n. AOO-GRT/167012/Q.80.20, con la quale il rappresentante legale della società Futura Diagnostica Medica Procreazione Medicalmente Assistita (P.M.A.) S.r.l., chiede il rinnovo dell'accredimento istituzionale per il processo Chirurgico nella disciplina di Ginecologia ed ostetricia erogata nella struttura sanitaria ambulatoriale privata ubicata a Firenze in via Cavour, n. 72;

Vista altresì la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società Futura Diagnostica Medica Procreazione Medicalmente Assistita (P.M.A.) S.r.l. attestante, ai sensi dell'art. 27 del

regolamento n. 79/R del 2016, il possesso dei requisiti di cui all'allegato D del regolamento stesso e dei requisiti del processo chirurgico, comuni e specifici;

Richiamata la deliberazione n. 1141 del 9 dicembre 2014 con la quale la Giunta Regionale con lo specifico Allegato 1, al paragrafo B), in attuazione dell'art. 31 della L.R. 51/09, definisce modalità e ambiti di applicazione per la verifica di funzionalità stabilendo che deve ritenersi esclusa per i presidi ambulatoriali di base e i presidi ambulatoriali di specialistica e diagnostica, salvo che per i settori e le attività indicati nell'allegato stesso;

Considerato che la domanda di accreditamento sopramenzionata ha ad oggetto un presidio per il quale è esclusa la verifica di funzionalità;

Ritenuto pertanto di dover rinnovare l'accreditamento al Futura Diagnostica Medica Procreazione Medicalmente Assistita (P.M.A.) S.r.l., per il processo Chirurgico nella disciplina di Ginecologia ed ostetricia erogata nella struttura sanitaria privata ubicata a Firenze in via Cavour, n. 72;

Considerato nella dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società Futura Diagnostica Medica Procreazione Medicalmente Assistita (P.M.A.) S.r.l., la struttura sanitaria privata procede alla attestazione di un solo processo assistenziale esauendo, di fatto, quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento sopracitato;

Considerato che il rinnovo dell'accreditamento istituzionale rilasciato con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della L.R. 51/09, ha validità per cinque anni decorrenti dalla data del rilascio indipendentemente dalle successive variazioni, e può essere nuovamente rinnovato su richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno novanta giorni prima della scadenza, con le stesse modalità e procedure richieste per il rilascio;

Considerato altresì che gli ulteriori elementi descrittivi del presidio sono quelli già risultanti dai relativi atti autorizzativi comunali ad oggi in possesso di questi uffici;

Visti gli atti autorizzativi rilasciati dal Comune di Firenze;

DECRETA

1) il rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Futura Diagnostica Medica Procreazione Medicalmente Assistita (P.M.A.) S.r.l., per il processo Chirurgico nella disciplina di Ginecologia ed ostetricia erogata nella struttura sanitaria privata ubicata a Firenze in via Cavour, n. 72, a far data dal presente provvedimento.

Il Dirigente

CERTIFICAZIONE